

Data giovedì 9 luglio 2020 - 15:09

SENTENZA 2082 DEL 09.07.2020.pdf (381 Kb)

Sentenza n. 2082/2020 pubbl. il 09/07/2020
RG n. 12194/2016

- rilevato che la Suprema Corte di legittimità con sentenze nn. 24804/2015 e 6693/2016 nonché la locale Corte d'Appello con sentenze nn. 843/2014, 844/2014, 1006/2014, 990/2016 con argomentazioni che allo stato questo giudice ritiene condivisibili e che dunque devono intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, hanno statuito che tra la S.A.S. s.c.p.a., subentrata ex lege nella gestione dell'area dei servizi ausiliari gestiti dalla Multiservizi S.p.A. (e ciò, senza soluzione di continuità), e la Multiservizi spa si sia verificato un trasferimento di azienda, intesa ai sensi dell'art. 2112 c.c. come *"qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento"*, con la conseguenza che tutto il personale dipendente della prima – tra cui allo stato deve essere ricompresa la ricorrente, in virtù delle più volte richiamate sentenze – deve ritenersi transitato alle dipendenze della seconda, senza soluzione di continuità, a far data dal giorno successivo a quello di effettiva cessazione dell'attività d'impresa (01.11.12);
- rilevato che, peraltro, tenuto conto della data di decorrenza del rapporto e del principio parimenti affermato dalla locale Corte d'Appello circa l'efficacia *ex tunc* della disposta conversione, deve altresì affermarsi l'infondatezza della eccezione relativa al divieto di assunzioni;
- rilevato, inoltre, che la S.A.S. non può ritenersi sottratta all'applicazione dell'art. 2112 c.c. sulla scorta della dedotta natura di società in *house providing*, atteso che è stata reiteratamente per essa esclusa dalle persuasive argomentazioni della locale Corte di Appello che si richiamano integralmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., (Corte di Appello di Palermo, n. 843/2014; Corte di Appello di Palermo, n. 844/2014; Corte di Appello di Palermo, n. 990/2016), e che sono state confermate anche dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 24804/2015, Cass. 6693/2016);
- rilevato, pertanto, che il ricorso merita accoglimento, con conseguente declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la resistente a far data dalla successione e condanna della

EL, GDA
2020 pubbl. il 09/0
RG n. 1219

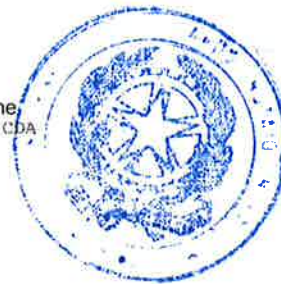
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Decide come in epigrafe.

Così deciso in Palermo il 9.7.2020

Il Giudice Giuseppe Tango

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni



Palermo, 08.07.2020
Prot. n. 985311

TRASMESSA A MEZZO PEC

Assessorato Regionale all'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione Siciliana
PALERMO
c.a.: Ragioniere Generale Dott. Ignazio Tozzo

Assessorato Regionale all'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ufficio del Controllo Analogico
Servizio 5 Partecipazioni
PALERMO
c.a.: Dirigente Responsabile Dott. Antonino Brunetto

Oggetto: Contenzioso Contino Vincenzo.

Con riferimento al contenzioso di cui in oggetto ed alle comunicazioni nelle more intercorse (tra le altre prot. n. 1698/U del 05.02.2020 e prot. n. 2838/U del 25.02.2020) in uno alla presente rimetto PEC inviata alla scrivente Società dal Legale societario e rimango in attesa di riscontro.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

All.:c.s.

Protocollo Numero 0009826-2020 del 09/07/2020 10:57:29 UOR Competenza PRESIDENTE DEL COA
8/7/2020 https://webmail.pec.it/ayoou/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20200605_1330&contid=&folder=SU6CT1q=&msgid=32282&body=1

Da "STUDIO LEGALE ALONGI" <avv.ClaudioAlongi@legalmail.it>
A "serviziausiliarisicilia" <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>
Data martedì 7 luglio 2020 - 16:18



**Giudizio R.G. 12194/2016 Tribunale Lavoro G.L. Tango - S.A.S. scpa / Contino V.zo - UD.
09.07.2020**

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza inerente il giudizio di cui in oggetto, nell'imminenza dell'udienza del 09.07.2020 fissata, come è noto a Codesta Società, dal Giudice dr. Tango per la eventuale formalizzazione della conciliazione giudiziale, con la presente rassegnò la necessità di conoscere le determinazioni che la Società intende assumere con specifico riguardo alla definizione transattiva della controversia nei termini, già pattuiti con la controparte, che di seguito vengono enucleati:

- 1) Assunzione con efficacia ex nunc del Contino V.zo alle dipendenze di S.A.S. s.c.p.a.;
- 2) Rinuncia da parte del ricorrente a tutte le rivendicazioni e pretese di natura economica, sia retributiva che risarcitoria e previdenziale;
- 3) Compensazione delle spese del giudizio.

Considerato che il Giudice ha già concesso numerosi rinvii al fine di consentire alla Società resistente di deliberare l'adesione alla conciliazione previa autorizzazione dell'Ufficio del Controllo Analogo e che, pertanto, non concederà ulteriori differimenti, vorrete darmi specifiche indicazioni per l'imminente udienza del 09.07.2020.

E' evidente che la mancata adesione della Società alla transazione della controversia costringerà il Giudice a porre la causa in decisione.

Confidando nell'adesione di Codesta Società alla definizione transattiva del contenzioso, stante la vantaggiosità dell'accordo raggiunto e l'aleatorietà dell'esito del giudizio che potrebbe esporre la società a rilevanti esborsi economici, come peraltro rassegnato dallo scrivente nel parere resi in merito, resto in attesa di cortese sollecito riscontro, evidenziando che nella auspicata ipotesi di adesione alla conciliazione il legale rappresentante della Società dovrà presenziare all'udienza infra indicata del 09.07.2020.

Cordiali saluti

F.to Avv. Claudio Alongi

✓